



Comune di Cento

*Forum P.A.
17/20 maggio 2010
Roma*

AFFIDAMENTO PATROCINI LEGALI NELLA P.A.: DAGLI INCARICHI PROFESSIONALI ALL'APPALTO DI SERVIZI



*Dott. ssa Gianna Fortini
RESPONSABILE P.O. SERVIZIO
ACQUISTI LEGALE CONTRATTI*

PATROCINI LEGALI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE : DAGLI INCARICHI PROFESSIONALI ALL'APPALTO DI SERVIZI EVOLUZIONE NORMATIVA E GIURISPRUDENZIALE

Fino a non molto tempo fa, nella Pubblica Amministrazione, i patrocini legali erano considerati **incarichi fiduciari**. Ciò in ragione della “specialità” della prestazione di rappresentanza e difesa dell'Ente. Tali prestazioni infatti, si ritenevano rientranti in una sfera prettamente “personale” e pertanto la scelta del prestatore era normalmente affidata agli organi politici che potevano liberamente scegliere a chi affidare la rappresentanza in giudizio dell'Ente.

La normativa in ambito di incarichi negli ultimi anni si è protesa sempre più verso una modalità di conferimento che fosse rispettosa dei **principi di concorrenza, parità di trattamento e trasparenza**. Per tale ragione è stata introdotta l'obbligatorietà di esperire indagini di mercato, attraverso apposita procedura comparativa, per la scelta del professionista in applicazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione sanciti dall'art. 97 della Costituzione.

Inizialmente i patrocini legali, proprio in considerazione della loro specialità rispetto agli altri incarichi, si consideravano esclusi da tali prescrizioni normative ma poi, sempre più sentenze giudiziali, nonché dottrina, e da ultimo circolari della Corte dei Conti, hanno fatto propendere per ricomprendere anche la rappresentanza e difesa giudiziale nella sfera degli incarichi ex art. 7 co.6 D.Lgs. 165/2001, con tutte le conseguenti prescrizioni del caso. Cito all'uopo la Deliberazione n. 10/2010 con la quale da ultimo la Corte dei Conti, Sezione Regionale del controllo per l'Emilia Romagna, ha ribadito che l'assegnazione diretta deve rappresentare l'eccezione circoscrivendo la legittimazione per gli affidamenti diretti a pochissimi casi, quali la particolare urgenza e per prestazioni professionali che non permettano forme di comparazione per la natura dell'incarico, l'oggetto o qualificazioni dell'incaricato.

Parallelamente, non sono mancati pareri dalle più disparate fonti che hanno dato tutt'altra interpretazione sulla natura stessa dei patrocini legali. Infatti, si è ipotizzato che gli stessi fossero da considerarsi **appalto di servizi**. In particolare, dopo l'uscita del nuovo codice dei contratti, la Corte dei Conti, sezione regionale Veneto, con parere n. 7/2009, ha specificato l'obbligo di affidare gli incarichi legali in applicazione del D. Lgs. 163/2006, allegato IIB, punto 21 (servizi esclusi dal campo di applicazione della normativa di dettaglio del codice). Questa categoria di servizi rimanda all'art. 20 del decreto citato che contempla infatti gli appalti di servizi cosiddetti esclusi dall'applicazione integrale della disciplina del codice, ma pur sempre **soggetti ai principi di diritto comunitario di trasparenza, efficacia, parità di trattamento, imparzialità, economicità, proporzionalità di cui all'art. 27 co.1.**

Tale sistema di riferimento ha costituito per il Comune di Cento il punto di partenza che ha portato allo studio di un progetto per l'affidamento del servizio di patrocinio legale, pur con le sue peculiarità, tramite gara ad evidenza pubblica.

Premetto che il fatto di trovarsi innanzi ad una casistica di servizi esclusi dall'applicazione integrale delle prescrizioni del codice dei contratti ha permesso una certa discrezionalità nella scelta delle modalità operative di svolgimento del procedimento di gara. Nonostante questo però, le scelte praticate sono state comunque proiettate in una direzione il più possibile rispettosa dei principi di trasparenza, pubblicità e concorrenza.

Infatti, nonostante il valore posto a base di gara, ovvero il costo previsto/presunto per l'affidamento, fosse addirittura sotto i 20.000 euro, si è optato per una **procedura aperta** ai sensi dell'art. 55 D. Lgs. 163/2006.

AFFIDAMENTO PATROCINI LEGALI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:

DAGLI INCARICHI PROFESSIONALI ALL'APPALTO DI SERVIZI

**D.Lgs. 163/2006, all. II B, punto 21 “Servizi legali”
cpv 79112000-2 “Servizi di rappresentanza legale”.**


**Un percorso all'insegna dei principi di economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e
proporzionalità.**

Dir. 2004/18/CE del 31/03/2004 - art. 97 Cost. - art. 27 D.Lgs.163/2006


OBIETTIVI

- Redazione di un **minor numero di atti** amministrativi per conseguire l'affidamento: da n.12 atti a n.1atto = meno burocrazia e risparmio di risorse umane;
- **Risparmio di spesa** annua impegnata per le questioni legali in rapporto al numero di vertenze;
- Individuazione e disponibilità di soggetti in possesso di **specifiche competenze**, secondo le esigenze dell'Ente, con garanzia di elevato livello di professionalità;
- Rispetto dei **principi** di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, concorrenza e pubblicità azione amministrativa.


COMPETENZA GIURIDICA DI SETTORE DELLE PRESTAZIONI




Procedimento amministrativo affidamento servizi patrocinio legale - Enti Locali




Procedimento amministrativo affidamento servizi patrocinio legale



ELEMENTI AVVISO DI GARA



ELEMENTI AVVISO DI GARA




ELEMENTI AVVISO DI GARA

Il Corrispettivo

- Quota fissa pari a €... annui liquidata trimestralmente;
- Rimborso spese borsuali documentate;
- XX % delle spese di soccombenza della controparte;
- Bonus di €... per cause superiori ad un determinato valore, esclusa la prima;
- €... per costituzione avanti organi giurisdizionali di grado superiore al primo.

CONCLUSIONI



L. 89/2001 “LEGGE PINTO”:

IL RISARCIMENTO PER L'IRRAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO.

Dopo un paio di decenni di costanti condanne, da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per l'eccessiva durata dei suoi processi, e di contestuali sollecitazioni ad approntare un “rimedio interno”, per evitare che i propri cittadini, lesi da procedimenti giurisdizionali di durata strutturalmente irragionevole, dovessero rivolgersi alla Corte di Strasburgo, lo Stato italiano ha emanato la legge 89/2001, detta “Legge Pinto”.

Questa legge, tuttora in vigore, consente ai cittadini di adire la Corte d'Appello competente, per ottenere il risarcimento, da parte dello Stato, per l'eccessiva durata dei processi, civili, penali, amministrativi o contabili che li hanno coinvolti come parti.

Dal momento che questo risarcimento spetta, per giurisprudenza oramai costante, anche alle persone giuridiche, e gli Enti Pubblici sono, per nostra diretta esperienza, soggetti largamente coinvolti nel contenzioso giurisdizionale, sia esso avanti ai Tribunali ordinari, amministrativi od alla Corte dei Conti, il Comune di Cento sta predisponendo, tramite uno degli studi legali affidatari, una serie di ricorsi avanti alla Corte d'Appello di Ancona, competente per giudicare della Legge Pinto in relazione a tutti i processi che si sono tenuti avanti alla Corti dell'Emilia Romagna.

Questi ricorsi richiederanno allo Stato, il risarcimento per il danno non patrimoniale patito dall'Ente per l'irragionevole durata dei processi, amministrativi e civili, che lo hanno visto parte.

Abbiamo stimato che, secondo i parametri attualmente utilizzati dalle Corti d'Appello, il nostro Comune potrebbe richiedere, ed ottenere, un risarcimento pari ad alcune centinaia di migliaia di Euro, in quanto vengono liquidati circa 1.000 Euro per ogni anno di durata del processo che ecceda quella considerata “ragionevole”, ossia tre anni in primo grado, due in grado di appello ed uno in cassazione: oltre tale periodo, la durata diventa “irragionevole” e determina il diritto al risarcimento del danno indipendentemente dall'esito favorevole o meno del giudizio.

E, nella comune esperienza, i giudizi avanti ai Tar ed ai Tribunali eccedono largamente questa durata.

Non abbiamo notizia di altri Enti Pubblici che si siano mossi in questa direzione, ma riteniamo che, oltre al movente meramente economico, specie in momenti come questi di violenti tagli nelle erogazioni statali verso gli Enti Pubblici territoriali, vi possa essere anche un messaggio politico da dare allo Stato, sollecitandolo, mediante questi ricorsi, ad approntare rimedi efficaci per fare sì che l'Italia non si collochi più al 156 posto, su 181 paesi, nella classifica mondiale sulla durata dei processi, (fonte rapporto “Doing Business” 2009).